



PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE RDO SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMI 2 LETT. B) E 6, DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA MONITORAGGIO DEGLI ASPETTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI DEI COMITATI DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - OdV

GARA N. 7694738 - CIG 8218983754

REVOCA APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E NUOVA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AL SECONDO IN GRADUATORIA

- Premesso** che con proprio Atto a contrarre 35/2020 la Stazione Appaltante ha indetto una procedura negoziata, tramite RdO su MePA, ai sensi dell'art. 36, commi 2 lett. b) e 6, del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza in materia di monitoraggio degli aspetti contabili e amministrativi dei comitati dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- Preso atto** che in data 10 giugno 2020, come da verbale n. 5, la Commissione giudicatrice terminava le operazioni di gara relative alla procedura in oggetto proponendo l'aggiudicazione in favore dell'OE PIRENE S.R.L., demandando al RUP gli adempimenti consequenziali;
- Considerato** che con Atto a contrarre 130SR/2020 il RUP approvava la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Giudicatrice di gara ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. 50/2016, in favore dell'OE PIRENE S.R.L. - avente sede in Roma (RM) c.a.p. 00186, in Passeggiata di Ripetta n.25 (P.IVA 04991070485) - e disponeva l'avvio dei controlli tramite Avcpass e BDNA al fine di provvedere all'aggiudicazione definitiva;
- Considerato** che, in sede di controlli tramite il servizio AVCPass del portale ANAC, teso all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario da parte degli Operatori Economici, si riscontrava la mancata generazione da parte dell'OE PIRENE



S.R.L. del PassOE e la carenza della ricevuta di pagamento del contributo di gara all'ANAC relativamente alla procedura in oggetto;

Considerato che tale onere è condizione di ammissibilità dell'offerta, come confermato, oltre che dall'art. 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, altresì dall'art. 3, comma 2, delle delibere ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 e n. 1300 del 20 dicembre 2017;

Richiamato l'orientamento giurisprudenziale prevalente che ammette la possibilità di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio anche in un momento successivo all'aggiudicazione (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 15 marzo 2017, n. 3541), consentendo l'estensione dello stesso a qualsiasi carenza, omissione o irregolarità, in relazione ai requisiti e condizioni di partecipazione, purché sussistenti alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta (non essendovi possibilità di acquisirli successivamente), e con il solo limite intrinseco dell'inalterabilità del contenuto dell'offerta, della certezza in ordine alla provenienza della stessa, del principio di segretezza che presiede alla presentazione della medesima e di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara;

Preso atto che *"tale essendo la ratio e la finalità dell'istituto, deve ritenersi che il relativo subprocedimento non sia precluso a valle dell'aggiudicazione e, quindi, alla stazione appaltante è consentito chiedere la rettifica delle dichiarazioni rese in gara dal soggetto aggiudicatario, con possibilità di integrazione postuma, nei casi in cui l'Amministrazione si sia avveduta di eventuali carenze documentali non a monte (nella fase di controllo delle dichiarazioni) ma all'esito dell'aggiudicazione"* (TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 29 aprile 2016, n. 712; e TAR Lombardia, Sez. IV, 24 giugno 2016, n. 1276);

Vista la possibilità di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio nel caso di specie (trattandosi di fase di proposta di aggiudicazione), stante la mancata produzione dei predetti documenti risultati carenti in sede di controlli, sulla scorta di quanto prescritto dal d. lgs. 50/2016 nonché come espressamente richiamato dal p.to 12 della *lex specialis* secondo cui *"la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice [...]"*;

Ritenuto per quanto sopra, di dover attivare il soccorso istruttorio, con pec del 15/06/2020 la Stazione Appaltante richiedeva all'OE PIRENE S.R.L. di integrare la documentazione risultata carente;



- Considerato** che l'OE riscontrava la richiesta predetta nei termini prescritti, tuttavia producendo un PassOE ed una ricevuta di pagamento risultati generati solo in data 15/06/2020, dunque ben oltre il termine di presentazione dell'offerta fissato, a seguito di proroghe, al giorno 16 aprile 2020;
- Considerato** che il soprarichiamato p.to 12 della *lex specialis*, pag.12, in materia di pagamento del contributo a favore dell'Anac prescriveva che "la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta" ed ancora che "in caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, la Stazione Appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005";
- Richiamate** la delibera ANAC del 15/01/2020 n. 39 e la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V n. 746 reg. prov.coll. pubblicata in data 30/01/2020, nella quale si ribadisce che il mancato versamento del contributo ex art. 1, comma 67, l. 266/2005 nei termini stabiliti dalla *lex specialis* di gara per la presentazione dell'offerta costituisce legittimo motivo di esclusione dalla procedura di gara e che "tale omissione non può essere sanata dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte poiché, come è noto, il mancato pagamento del contributo previsto per tutti gli appalti pubblici costituisce una "condizione di ammissibilità dell'offerta" e la sanzione dell'esclusione dalla gara deriva direttamente ed obbligatoriamente dalla legge" (Cons. Stato, III, 12 marzo 2018, n. 1572);
- Ritenuto** per quanto sopra esposto di dover revocare l'approvazione della proposta di aggiudicazione in favore dell'OE PIRENE S.R.L. collocatosi primo in graduatoria a seguito dell'espletata attività d'esame da parte della Commissione Giudicatrice di Gara;
- Richiamato** il p.to 20 della *lex specialis*, pag. 26, secondo cui "...Nell'ipotesi in cui l'affidamento non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l'affidamento sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale".
- Preso atto** della tabella, stilata dalla Commissione Tecnica, da cui si rilevano i punteggi totali assegnati a ciascun partecipante sulla base della somma dei parziali conseguiti per l'offerta tecnica ed economica:



				PUNTEGGI TOTALI	
		OFFERTA TECNICA	OFFERTA ECONOMICA		Punteggio max
		punteggio max	ribasso offerto %	Punteggio max	
		80		20	
n.	CONCORRENTI	punteggi	Dichiarazione ribasso	punteggi	punteggi tot.
1	RTI DELOITTE BUSINESS SOLUTION SRL	61	25%	15,704	76,70
2	RTI LS LEXJUS SINACTA	58,67	33,390%	17,682	76,35
3	AKSILIA SRL	44,33	10%	13,087	57,42
4	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	65,67	41,111%	20,00	85,67
5	PIRENE SRL	77,33	41,110%	20,00	97,33

Per le ragioni sopra esposte il Rup

DISPONE

- In ottemperanza alle statuizioni normative richiamate in narrativa, di revocare l'approvazione della proposta di aggiudicazione in favore della PIRENE S.R.L.;
- di proporre l'aggiudicazione in favore di ACG AUDITING & CONSULTING GROUP s.r.l., avente sede in in Terni (TR) in Piazza Bruno Buozzi, n. 3, cap 05100 (P.I. 00758240550)

Roma, 22/06/2020

Il RUP
Sabrina Roccaforte